



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO TRIBUNALE FEDERALE

R.G. n. 02/2020

Nella seduta del 12 febbraio 2020, composta da:

Avv. Lina Musumarra

Presidente

Avv. Silvana Panzera

Componente

Avv. Luca Di Gregorio

Componente, relatore est.

ha deliberato la seguente

### DECISIONE

sul ricorso proposto a mezzo pec in data 13 gennaio 2020 dal Sig. Guglielmo CANINO, elett.te domiciliato presso la propria residenza in Palermo, Cortile Campisi n. 2, avverso il diniego del rinnovo di iscrizione alla sezione TSN di Palermo e al tesseramento per l'anno 2020 da parte del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, Gen. Antonino Troia espresso in data 10-12 gennaio 2020;

### FATTO

- Con ricorso datato 13 gennaio 2020 trasmesso a mezzo pec in pari data il Sig. Canino adiva codesto Tribunale Federale, lamentando che: in data 10 gennaio 2020, recatosi presso la Sezione TSN di Palermo per procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione alla Sezione TSN e al tesseramento, in possesso della documentazione di rito unitamente alla contabile del bonifico effettuato per l'importo corrispondente alla quota annuale dovuta, si vedeva opporre immotivato rifiuto al rinnovo dal sig. Salvatore Zinnanti, per ordine del Commissario Straordinario della Sezione. La richiesta veniva reiterata in occasione di un successivo accesso alla sezione in data 12 gennaio 2020 e nuovamente respinta dal medesimo Sig. Zinnanti per ordine ricevuto dal Commissario Straordinario, con invito a presentare nuovamente la domanda via pec.

Il ricorrente deduceva che il diniego al rinnovo era stato assunto in violazione delle norme statutarie e dell'ordinamento sportivo ed in assenza dei presupposti legittimanti, argomentando tra l'altro, che il diniego di iscrizione esorbita dai poteri del Presidente sezionale, spettando a questi semmai, soltanto un potere di sospensione cautelare *ex art. 25* dello Statuto in presenza dei necessari presupposti.

Concludeva, quindi, chiedendo declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto all'iscrizione e conseguentemente il rinnovo immediato dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e di Tesseramento per l'anno 2020 .

Con ordinanza *ex art. 34* lett. E) del Regolamento di Giustizia del 17 gennaio 2020, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del ricorso per il giorno 12 febbraio 2020.

Con Pec in data 30 gennaio 2020 il sig. Canino rappresentava che, essendo intervenuto in data 28 gennaio 2020 il rinnovo dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo per l'anno 2020, era venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso che avrebbe dovuto, pertanto, intendersi rinunciato.

- Alla seduta del 12 febbraio 2020, Il Tribunale acquisiva l'anzidetta comunicazione riservandosi la decisione.

### MOTIVI

Viste la comunicazione del ricorrente in data 30 gennaio 2020 di rinuncia al ricorso e l'allegata comunicazione del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo di avvenuto rinnovo



di iscrizione del ricorrente per l'anno 2020, deve prendersi atto della avvenuta cessazione della materia del contendere e della rinuncia al ricorso

**P.Q.M.**

Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia del ricorrente.

Roma, 12 febbraio – 13 febbraio 2020

Il Presidente  
F.to Avv. Lina Musumarra

Componente  
F.to Avv. Silvana Panzera

Componente, rel. estensore  
F.to Avv. Luca Di Gregorio